
CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Atto costitutivo e Regolamento di funzionamento (approvato con atto di C.C. n° 10 del 05.04.2016)

I N D I C E

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E FUNZIONI

ARTICOLO 3 - ORGANI DELLA CONSULTA

ARTICOLO 4 - L'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

ARTICOLO 5 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

ARTICOLO 6 - PRESIDENTE

ARTICOLO 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 12 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 13 - FUNZIONI DI SEGRETERIA

ARTICOLO 14 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

ARTICOLO 15 - SUCCESSIVE MODIFICHE

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Atto costitutivo e Regolamento di funzionamento (approvato con atto di C.C. n° 10 del 05.04.2016)

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

1. Il Comune di Lucca riconosce la funzione sociale dello Sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di positivo impiego del tempo libero, riconoscendo lo sport come espressione del diritto di cittadinanza e come risorsa per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio.
2. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 9 comma 3 dello Statuto, il Comune di Lucca favorisce la costituzione di consulte, quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante importanza sociale, economica ed ambientale.
3. A tal fine è istituita la Consulta Comunale dello Sport, con sede nei locali del Comune di Lucca.
4. La Consulta Comunale dello Sport riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni presenti sul territorio e si propone di valorizzarne le espressioni associative, operando al fine di garantire loro il sostegno dell'Amministrazione Comunale.
5. Gli Organi della Consulta dello Sport restano in carica per la durata del Consiglio Comunale e, in ogni caso, in regime di prorogatio fino alla costituzione dei nuovi. Qualora vengano nominati nel corso del quinquennio amministrativo, avranno la loro scadenza naturale al termine del mandato dell'Amministrazione elettorale.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E FUNZIONI

1. La Consulta Comunale dello Sport è l'organo consultivo di raccordo, partecipazione e di confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dello sport cittadino ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva e motoria, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, di genere, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali di popolazione, per agevolarne l'integrazione sociale.
 - b) favorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso lo sport promuovono la cooperazione tra giovani di diverse nazioni e l'integrazione di culture ed identità diverse;
 - c) promuovere ogni tipo di iniziativa volta a combattere l'uso di sostanze dopanti e anabolizzanti e a favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso;
 - d) promuovere iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi;
 - e) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare da quelle dilettantistiche, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti alla loro risoluzione;
 - f) favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte ad incrementare e sviluppare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e dilettantistica;
 - g) promuovere, nel rispetto della normativa vigente, indirizzi non vincolanti relativamente a modifiche dei regolamenti vigenti in ambito sportivo, ed eventuali altri di nuova istituzione, che l'Amministrazione Comunale intendesse adottare;
 - h) cooperare alla raccolta periodica dei dati statistici richiesti dall'Amministrazione Comunale

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Atto costitutivo e Regolamento di funzionamento (approvato con atto di C.C. n° 10 del 05.04.2016)

- in ambito sportivo;
- i) formulare proposte utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - j) formulare proposte nel merito delle proprie finalità che potranno essere inserite nel DUP del bilancio preventivo che l'Amministrazione Comunale andrà ad approvare;
 - k) favorire il rapporto tra federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola rivolta ad una migliore pianificazione dell'attività di promozione dello sport;
 - l) favorire la partecipazione attiva del mondo sportivo alla definizione del programma degli investimenti in relazione alle esigenze dello sport.

ARTICOLO 3 - ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono Organi della Consulta:
 - a. Il Presidente (Sindaco o suo delegato occasionale o anche permanente)
 - b. L'Assemblea della Consulta;
 - c. Il Consiglio Direttivo quale Organo esecutivo dell'Assemblea della Consulta

ARTICOLO 4 - L'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta è costituita da:
 - a) Il Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente dell'Assemblea della Consulta, senza diritto di voto;
 - b) il Delegato del CONI della Provincia di Lucca o suo rappresentante;
 - c) il Presidente di ciascuna delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite e dei gruppi Sportivi Militari e Civili che operano sul territorio della Provincia di Lucca e sono affiliate al CONI, o loro delegati;
 - d) il Delegato del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) della Provincia di Lucca o suo rappresentante e i Presidenti di ciascuna delle Federazioni Sportive che operano sul territorio della Provincia di Lucca a favore dei diversamente abili, o loro delegati;
 - e) il Presidente di ognuna delle Associazioni Sportive operanti sul territorio del Comune di Lucca, purché affiliate al Coni, anche tramite le Federazioni, o affiliate a uno degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, o loro delegati;
 - f) il Presidente di ognuna delle Società Sportive, operanti sul territorio del Comune di Lucca, costituita in forma di società, società cooperativa, società dilettantistica senza fini di lucro;
 - g) un rappresentante del Servizio di Medicina dello Sport;
 - h) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale;
2. All'Assemblea della Consulta potranno partecipare senza diritto di voto:
 - a) il Dirigente Responsabile del Servizio Sport o suo delegato;
 - b) Tecnici e Funzionari dell'Amministrazione Comunale su invito del Presidente;
 - c) Consulenti ed Esperti tecnici, previo parere favorevole del Presidente e senza onere alcuno per l'Amministrazione Comunale, potranno partecipare su specifico invito di uno dei componenti l'Assemblea;
 - d) I Consiglieri Comunali della Commissione Consiliare Sport.
3. Con riferimento alla pubblicazione di un apposito avviso di designazione dei componenti di cui al precedente comma 1), le Associazioni e le Società di cui alle precedenti lettere e) e f) possono far pervenire domanda di designazione diretta al Presidente dell'Assemblea della Consulta, da compilarsi su un apposito modello che verrà predisposto dal Servizio Sport del Comune di Lucca, in modo da comunicare tutte le generalità del rappresentante designato

Atto costitutivo e Regolamento di funzionamento (approvato con atto di C.C. n° 10 del 05.04.2016)

nell'Assemblea della Consulta. Non saranno prese in considerazione domande incomplete.

4. Il Servizio Sport del Comune di Lucca provvederà ad esaminare sia le domande di prima designazione pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 3), che quelle di successiva sostituzione dei componenti dell'Assemblea della Consulta, previa verifica della loro completezza:
 - a) in particolare la sostituzione dei componenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), g) ed h) del comma 1), avrà effetto immediato con riferimento alla specifica comunicazione pervenuta;
 - b) le domande di sostituzione dei componenti di cui ai precedenti punti e) ed f) del comma 1) avverrà con cadenza annuale e farà riferimento a quanto pervenuto entro il 30 novembre di ogni anno; quelle che risulteranno complete e valide saranno esaminate entro il successivo 31 dicembre e saranno inoltrate, all'Assemblea della Consulta nella prima seduta utile successiva per la loro convalida.

ARTICOLO 5 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta nella prima seduta:

- a) provvede a perfezionare la propria composizione mediante la convalida delle designazioni pervenute con le modalità descritte al precedente articolo 4;
- b) con votazioni a scrutinio segreto e distinte per ciascuna delle categorie sotto riportate, i componenti dell'Assemblea della Consulta, ad esclusione del Presidente, eleggeranno gli otto componenti elettivi del Consiglio Direttivo in loro rappresentanza, indicando un solo nominativo scelto tra i rappresentati delle rispettive categorie, di cui alle lettere c), e) ed f), del precedente articolo 4, comma 1. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra coloro che abbiano riportato più voti. In caso di rinuncia subentrerà il primo dei non eletti.

Categorie:

- 2 componenti in rappresentanza di tutte le categorie di cui al precedente art. 4, comma 1) lettera c) - (Federazioni Sportive, Discipline Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite e Gruppi Sportivi Militari e Civili associati al CONI);
- 6 componenti in rappresentanza di tutti i componenti di cui al precedente art. 4, comma 1) lettere e) ed f) di cui 3 scelti tra le Società che operano in impianti sportivi all'aperto, e 3 rappresentanti scelti tra le Società che operano in impianti sportivi coperti (palestre ed altre sedi coperte);

Si precisa che nel Consiglio Direttivo può essere eletto un solo rappresentante per disciplina sportiva di cui alla categoria c) (Federazioni Sportive, Discipline Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite e Gruppi Sportivi Militari e Civili associati al CONI), e) (Associazioni Sportive) ed f) (Società Sportive del precedente art. 4, comma 1) indipendentemente dalla tipologia dell'impianto sportivo loro assegnato o dalla categoria; a tal fine, ove risultino eletti più soggetti appartenenti alla medesima categoria o disciplina sportiva, entrerà in Consiglio quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

2. L'Assemblea della Consulta, successivamente alla convalida ed all'indicazione dei componenti di propria rappresentanza nel Consiglio Direttivo di cui al precedente comma, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 2

- a) formula atti di indirizzo generale che il Consiglio Direttivo potrà tradurre in proposte operative, nel merito, ad esempio:
 1. delle proprie finalità utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Atto costitutivo e Regolamento di funzionamento (approvato con atto di C.C. n° 10 del 05.04.2016)

2. degli indirizzi da inserire nel DUP del bilancio preventivo di specifica competenza dell'Amministrazione Comunale;
 3. al miglior utilizzo degli impianti sportivi esistenti, nonché alla realizzazione di eventi sportivi ed iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini;
 4. al miglioramento dei rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado e con il mondo della terza età, promuovendo iniziative che diffondano l'educazione sportiva e la cultura della motricità;
- b) sensibilizza l'Amministrazione Comunale verso le tematiche dello sport formulando indirizzi sui problemi generali quali, ad esempio:
- la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli;
 - la promozione dell'associazionismo sportivo;
 - la realizzazione di nuovi impianti sportivi;
 - la promozione dell'attività sportiva all'interno del sistema scolastico.

ARTICOLO 6 - PRESIDENTE

1. La Presidenza dell'Assemblea della Consulta spetta al Sindaco, ed in sua assenza ad un suo delegato;
2. Il Presidente rappresenta la Consulta dello Sport, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta stessa, assicura il collegamento con gli organi istituzionali e può invitare a partecipare alle sedute dell'Assemblea della Consulta gli esperti di cui all'art. 4, comma 2), lett. b), c).

ARTICOLO 7 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta ordinaria è convocata con cadenza annuale dal Presidente.
2. L'Assemblea della Consulta si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Presidente, oppure su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo, ed infine su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea della Consulta.
3. La convocazione dovrà essere inviata con 15 (quindici) giorni di preavviso, con comunicazione tramite mail, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea della Consulta è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea della Consulta, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in deliberazione e saranno rinviate alla successiva Assemblea.
3. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
4. L'Assemblea della Consulta, ad eccezione di questioni attinenti a persone, esprime i propri pareri a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della votazione.

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Atto costitutivo e Regolamento di funzionamento (approvato con atto di C.C. n° 10 del 05.04.2016)

5. Non è ammesso il voto per delega.
6. Le riunioni dell'Assemblea della Consulta sono aperte al pubblico ed ai rappresentanti dell'informazione.
7. Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da 13 componenti; è designato dall'Assemblea della Consulta con le modalità di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) ed è composto da:
 - a) Il Presidente dell'Assemblea della Consulta rappresentato dal Sindaco del Comune di Lucca, o suo delegato, senza diritto di voto;
 - b) Il Delegato provinciale del CONI o un suo rappresentante;
 - c) 2 componenti in rappresentanza delle categorie di cui al precedente art. 4, comma 1) lettere c) - (Federazioni Sportive, Discipline Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite e Gruppi Sportivi Militari e Civili associate al CONI);
 - d) il Delegato Provinciale del CIP o suo rappresentante;
 - e) 6 componenti in rappresentanza delle categorie di cui al precedente art. 4, comma 1) lettere e), f) di cui 3 scelti tra le Società che operano in impianti sportivi all'aperto, e 3 rappresentanti scelti tra le Società che operano in impianti sportivi coperti (palestre ed altre sedi coperte);
 - f) n. 1 rappresentante del servizio di Medicina dello Sport designato dall'Ente di appartenenza;
 - g) n. 1 rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale designato dall'Ente di appartenenza.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. In caso di assenza egli provvederà ad indicare il proprio momentaneo delegato.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare il Dirigente Responsabile del Servizio Sport o un suo delegato, senza diritto di voto; Tecnici e Funzionari dell'Amministrazione Comunale su invito del Presidente.

ARTICOLO 10 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) sulla base degli indirizzi generali forniti dall'Assemblea della Consulta elabora proposte non vincolanti inerenti le proprie rispettive competenze da sottoporre all'Amministrazione Comunale;
 - b) con riferimento alla normativa vigente elabora proposte non vincolanti in merito ai regolamenti vigenti o quelli che l'Amministrazione Comunale intendesse adottare in ambito sportivo;
 - c) elabora proposte non vincolanti in merito alla gestione degli impianti sportivi comunali;
 - d) coopera alla raccolta periodica dei dati statistici richiesti dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l'anno ed in via straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 5 dei suoi componenti.
2. La convocazione dovrà essere inviata con 10 (dieci) giorni di preavviso, con comunicazione di posta elettronica, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

Atto costitutivo e Regolamento di funzionamento (approvato con atto di C.C. n° 10 del 05.04.2016)

ARTICOLO 12 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti.
3. Non è ammesso il voto per delega.
4. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in deliberazione e saranno rinviate al successivo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
6. Il Consiglio Direttivo, tranne il caso in cui si tratti di questioni attinenti a persone, esprime i propri pareri con votazione palese a maggioranza dei presenti al momento della votazione.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono aperte al pubblico, ma vi possono assistere i componenti dell'Assemblea della Consulta.
8. Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.
9. Su specifico invito di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Presidente e senza onere alcuno per l'Amm.ne Comunale, potranno partecipare Consulenti ed Esperti tecnici che abbiano uno specifico interesse sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13 - FUNZIONI DI SEGRETERIA

1. Le funzioni di Segreteria e di supporto tecnico-amministrativo dei vari organi della Consulta Comunale dello Sport sono svolte da funzionari o dipendenti comunali indicati dal Dirigente del Servizio Sport.
2. Tra detto personale di supporto il Dirigente del Servizio individua la figura del Segretario, che assiste alle riunioni degli Organi della Consulta e ne redige il verbale.
3. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva. A richiesta, tutti i componenti dell'Assemblea della Consulta hanno diritto di ottenerne copia con modalità informatica.

ARTICOLO 14 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. I componenti della Consulta, nell'esercizio delle loro funzioni ordinarie, non hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità o rimborsi spese o remunerazione di alcun tipo.
2. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie le spese per il funzionamento e per le attività della Consulta Comunale dello Sport saranno a carico al Bilancio Comunale.
3. Il Servizio Sport pone in essere tutte le azioni e gli atti amministrativi necessari per la migliore gestione e funzionamento della Consulta Comunale dello Sport.

ARTICOLO 15 - SUCCESSIVE MODIFICHE

Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte con deliberazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali, alle leggi e alle normative regionali in materia di sport, nonché allo Statuto Comunale.